



Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 20 febbraio 2012, n. 2418

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 443 del 1985 prevede poi che "Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni".

Se ne desume che sia l'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge n. 463 del 1959, prevista per i titolari dell'impresa, sia il regime contributivo per i dipendenti (Legge n. 88 del 1989, articolo 49, lettera b)) vengono riservati esclusivamente alle imprese che hanno le caratteristiche indicate dalla legge per la **configurazione come artigiane, ed anche, logicamente, alle forme associative tra le imprese del medesimo tipo, ossia a consorzi e società consortili di imprese artigiane**, mentre tradirebbe lo spirito di tutta la normativa sull'artigianato, l'applicazione di detto regime a **soggetti non rispondenti alla tipizzazione della legge, come avverrebbe ove si considerasse artigiano un consorzio di cui fa parte anche una sola impresa diversa.**¹

¹ A cura dello Studio Agostini